

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Umberto Gavazzeni
Alessandro Masera
Roberto Mazzoleni
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Alberto Maria Ciambella
del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Lucia Caccia
Barbara Salvi
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Marche da bollo, al via il pagamento on line

Fra qualche mese, per gli atti della Pubblica amministrazione Il progetto previsto dalla Legge di stabilità: si pagherà con le carte



Continua la fase di digitalizzazione della Pubblica amministrazione: presto scatterà l'operazione per il pagamento on line delle marche da bollo

ALESSANDRA BEVILACQUA

I pagamenti delle marche da bollo sulle richieste e i relativi atti trasmessi dai contribuenti per via telematica alla Pubblica amministrazione potranno a breve avvenire on line.

È il progetto «@e.bollo», previsto dalla Legge di Stabilità in un'ottica di dematerializzazione dei documenti e semplificazione degli adempimenti per il contribuente, con il quale sarà possibile versare l'imposta anche con carte di credito, di debito e prepagate, che ha preso il via con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014, d'intesa con il Capo dipartimento della Funzione Pubblica.

Operativo nei prossimi mesi

Anche se l'operatività partirà nei prossimi mesi, perché vanno considerati i tempi tecnici necessari allo sviluppo delle

procedure da parte delle Pubbliche amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di pagamento, sulla base delle linee guida e delle specifiche tecniche elaborate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

In pratica, il contribuente potrà acquistare la marca da bollo digitale con il servizio «@e.bollo», tramite il quale si associa l'Identificativo univoco bollo digitale (Iubd) - cioè la combinazione di lettere, numeri e simboli che identificano in modo univoco ciascuna marca da bollo digitale - con l'impronta del documento da assoggettare a imposta. Solo se ci sarà corrispondenza tra le due impronte, l'imposta si può considerare assolta.

In base a quanto comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate sul proprio sito «il pagamento on line della marca da bollo sarà in una prima fase possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

amministrazioni che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici.

Seguirà una seconda fase

Il progetto prevede, in una seconda fase, anche l'attivazione di procedure di pagamento della marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche amministrazioni via posta elettronica.

A partire dai prossimi mesi l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale pubblicheranno l'elenco delle Pubbliche amministrazioni che progressivamente attiveranno i servizi e quello degli intermediari che forniranno il servizio di pagamento e di emissione della «marca da bollo digitale».

Inoltre, sarà a breve disponibile sul sito internet delle Entrate una guida operativa dedicata ai contribuenti. ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 235

Borsa, sono ereditabili anche le minusvalenze?

Mio marito, deceduto quest'anno, aveva accumulato delle minusvalenze, sul suo deposito in banca, per aver venduto azioni negli anni passati a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Possiamo io e i miei figli ereditare quelle minusvalenze?

LETTERA FIRMATA

Il D. Lgs. 461 del 1997 consente al contribuente che opta per l'applicazione del regime del risparmio amministrato e che realizza minusvalenze, di portate le stesse in deduzione sino a concorrenza di eventuali plusvalenze realizzate in successive operazioni, nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo di imposta e nei quattro successivi. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 120/E del 2001, sancisce che in caso di realizzo di plusvalenze per effetto di operazioni eseguite nel periodo in cui il titolare era in vita, le plusvalenze sono assoggettate in capo al titolare stesso. Analogamente, le minusvalenze realizzate in detto periodo, nonché le eccedenze di minusvalenze che derivano da precedenti periodi di imposta, possono essere computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate dallo stesso soggetto fino alla data del decesso. Ne consegue, che se dette componenti reddituali assumono rilevanza in capo al soggetto che le ha realizzate, esse non possono essere oggetto di successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali.

RISPOSTA N. 236

Casa inagibile Perché non si può detrarre l'Imu?

Sono proprietaria di un appartamento in cui non sussistono le condizioni per abitarci, infatti mancano i servizi sanitari, impianti elettrici, idrotermosanitari e gli infissi interni. Posso rientrare nelle detrazioni del 50% dell'Imu, anche se il geometra del mio comune ha ritenuto l'immobile inagibile ma non rientrante nella categoria di detrazione perché può essere abitabile tramite l'esecuzione di meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria?

LETTERA FIRMATA

Il comma 3, art. 13. D.L. n. 201/2011, alla lettera b) prevede che, per gli immobili

dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, la base imponibile sia ridotta del 50% limitatamente al periodo durante il quale sussistano dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere:

- accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;

- oppure deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione. Nel suo caso, quindi non spetterebbe la riduzione della base imponibile al 50%.

RISPOSTA N. 237

Quali agevolazioni per i disabili nel settore auto?

Come comportarsi per le agevolazioni fiscali dei disabili nel settore auto?

LETTERA FIRMATA

La normativa fiscale dà la possibilità di usufruire della detrazione irpef del 19% della spesa sostenuta, dell'aliquota iva agevolata al 4%, dell'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. L'impresa che vende il veicolo con l'aliquota iva agevolata deve emettere fattura con l'indicazione della legge di riferimento e comunicare all'Agenzia delle Entrate data dell'operazione, targa del veicolo, dati anagrafici e residenza dell'acquirente entro 30 giorni dalla vendita. I documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l'adattamento del veicolo sono la certificazione attestante la condizione di disabilità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione. Il disabile è condizionato all'adattamento del veicolo e deve presentare la fotocopia della patente di guida speciale, autodichiarazione di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, la fotocopia della carta di circolazione.

Notaio

RISPOSTA N. 238

Quando decadono le agevolazioni sulla prima casa

Buongiorno, nel dicembre del 2012 è stata fatta, tra due sorelle, la permuta dei loro appartamenti acquistati nel 1997 e 2004 usufruendo delle agevolazioni per acquisto prima casa. Adesso una delle due si sposerà e andrà ad abitare nella casa del marito e vorrebbe affittare la casa. Domanda: cambiando la residenza, e non sono passati i cinque anni, rischia di dover rimborsare gli importi relativi alle agevolazioni avute o si può fare tranquillamente. Ringrazio anticipatamente per la risposta che darete e cordialmente saluto.

- A. N.

La normativa fiscale agevolata per l'acquisto della c.d. «prima casa» prevede, tra le altre condizioni che l'acquisto riguardi un appartamento ubicato nel Comune ove l'acquirente risiede o intende stabilire la propria residenza; in tal caso il trasferimento deve avvenire entro 18 mesi dalla data dell'acquisto, pena la decadenza dalle agevolazioni ottenute. La norma prevede, sempre a pena di decadenza dalle agevolazioni, il divieto di alienare l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima del decorso dei cinque anni dalla data dell'acquisto, a meno che nell'anno successivo alla alienazione infra-quinquennale l'alienante non riacquisti altra abitazione da destinare a propria abitazione principale. Non è prevista la decadenza dalle agevolazioni nel caso in cui venga trasferita la residenza né dalla casa acquistata né dal Comune ove è ubicata la casa oggetto dell'acquisto agevolato.

RISPOSTA N. 239

Testamento impugnabile solo dai genitori

Buongiorno, ringrazio per la risposta n. 231 gentilmente fornitami sull'edizione de L'Eco di Bergamo del 22 ottobre; avrei bisogno, se possibile, di un chiarimento: quando in calce alla risposta si dice «i genitori lesi potrebbero impugnare il testamento» si intende che tale azione potrebbe essere esercitata solo da questi ultimi escludendo pertanto i collaterali (fratelli) da una eventuale azione di riduzione? In altre parole: se i genitori rinunciano ad impugnare il testamento, i fratelli possono subentrare nell'azione di riduzione oppure sono esclusi? Grazie.

- LETTERA FIRMATA

A precisazione di quanto già indicato nella precedente

TROVA INCENTIVI

Regione, bando per Expo Milano 1,5 milioni alle migliori start up

Regione Lombardia, in collaborazione con le Camere di commercio lombarde, ha pubblicato un bando per incentivare lo sviluppo di nuove imprese che propongono al mercato idee originali, nuovi prodotti, nuovi servizi e modelli organizzativi da presentare tra le eccellenze italiane durante Expo 2015. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani imprenditori under 35. L'iniziativa è aperta ai progetti legati alle eccellenze imprenditoriali e creative della Lombardia direttamente collegati al tema principale di Expo Milano 2015. In particolare, i settori dovranno riguardare: Agrifood, Life Science, Social Innovation, Industrial, Smart cities, Energy, Environment. I fondi stanziati sono pari a 1 milione e 550 mila euro (di cui 300 mila provenienti dal Sistema camerale lombardo, e 1 milione e 250 mila da Regione Lombardia) spendibili in servizi di affiancamento,

consulenza e investimenti in capitale umano. Il bando prevede due fasi: Fase 1. A fronte della presentazione di un business plan saranno concessi 15 mila euro di contributi a fondo perduto per ciascuna azienda spendibili in servizi di affiancamento, consulenza e/o investimento in capitale umano. Fase 2. Le prime 60 imprese in graduatoria saranno invitate a presentare il proprio progetto ad una giuria tecnica. Saranno così selezionate le migliori 24 «Start up per Expo», le quali potranno partecipare alle attività organizzate dal Padiglione Italia ed entrare a far parte del programma dedicato alla presentazione delle imprese innovative nell'area «Start up e Innovazione». Le start up innovative e le Pmi lombarde possono presentare domanda on-line, a partire dal 6 novembre 2014 e sino al 16 gennaio 2015 collegandosi al sito <https://gefo.serviziurl.it/re-startup>. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



risposta del 22 ottobre, si conferma che i soggetti ai quali la legge attribuisce l'azione di riduzione sono i figli, il coniuge e gli ascendenti. Sono solo questi i parenti che possono agire in riduzione contro le eventuali disposizioni lesive della quota di legittima e secondo l'ordine previsto dalle norme del codice civile; ove questi non vogliano esercitare il diritto loro riconosciuto dalla legge, ovvero non lo esercitano nel termine di prescrizione di dieci anni previsto dalla normativa, non possono ad essi sostituirsi altri parenti nemmeno i loro discendenti, cioè i fratelli del de cuius nel caso prospettato.

RISPOSTA N. 240

La zia scomparsa e i beni contesi tra i parenti

Alla morte, a 90 anni, della sorella di mia madre (coniugata senza figli) io e i miei cugini abbiamo ereditato per testamento i suoi immobili personali e la quota (ancora indivisa) quanto oggetto di contenzioso con la cognata - sorella del marito) degli immobili da lei ereditati 3 anni prima alla morte senza testamento di mio zio. Il mio quesito riguarda la suddivisione dei beni mobili (nessuno dei quali citato nel testamento di mia zia) presenti nella casa ora vuota - ed anche essa oggetto del contenzioso di cui sopra - abitata dai miei zii. Nello specifico vorrei sapere se debbano essere divisi con la cognata: i gioielli e gli abiti di

mia zia, tra cui una pelliccia; il mobilio e i complementi d'arredo (tappeti, quadri, argenti, vasellame, biancheria di casa, etc.) che sappiamo essere stati da lei ereditati alla morte dei suoi genitori, donati da terzi o dal marito, facenti parte della dote/corredo al momento delle nozze.

- LETTERA FIRMATA

Dal quesito del lettore pare che nel testamento la zia abbia lasciato ai nipoti solo ed esclusivamente i beni immobili ed i diritti immobiliari a lei spettanti; quindi nel caso specifico si dovrà capire se i beni mobili sono stati o meno oggetto di autonoma disposizione testamentaria. In generale può dirsi però che nella successione sono compresi tutti i beni del de cuius sia immobili che mobili. Per questi ultimi può però essere difficile determinare quali fossero i beni di proprietà del de cuius al momento della morte, stante il regime di circolazione della proprietà dei beni mobili, in particolare per quanto attiene alla disciplina dell'usucapione di detti beni.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 241

Esami universitari Sì ai permessi per i lavoratori

Sono un lavoratore dipendente di un'azienda commerciale che ha ripreso gli studi universitari dopo diversi anni: posso

assentarmi dal lavoro per sostenere un esame? E cosa accade se non riesco a superare l'esame? Perdo forse il permesso?

- LETTERA FIRMATA

Lo statuto dei lavoratori L.300/70 con l'art.10 prevede che tutti i lavoratori studenti, che siano iscritti e frequentanti corsi di studio legalmente riconosciuti, quindi anche gli studenti universitari «fuori corso», possano usufruire di un giorno di permesso retribuito per il sostenimento dell'esame. La sussistenza del diritto è indipendente dall'esito dell'esame e dalla durata dello stesso, infatti il lavoratore non perde il diritto al permesso in caso di esito negativo dell'esame e gli spetta l'intera giornata anche se l'esame ha durata inferiore. Ai fini del riconoscimento del diritto, il lavoratore deve presentare una certificazione

rilasciata dall'istituto universitario che attesti il sostenimento dell'esame.

RISPOSTA N. 242

Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi

Sono un lavoratore dipendente e ho sentito dire che dal prossimo anno la dichiarazione dei redditi sarà facilitata: cosa cambia per la nostra categoria? È possibile avere un quadro il più possibile preciso delle novità recentemente introdotte? Grazie per la cortese attenzione.

- LETTERA FIRMATA

Possiamo confermare che saranno a breve introdotte importanti modifiche nel sistema delle dichiarazioni dei redditi, generando un vero e proprio mutamento nei

rapporti tra fisco e cittadino. Se fino a oggi era il cittadino, tramite intermediari abilitati come ad esempio gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a trasmettere la dichiarazione e spettava al fisco controllare l'esattezza della stessa, dal 2015 il rapporto si inverte. Sarà, infatti, l'amministrazione finanziaria che fornirà ai contribuenti una dichiarazione precompilata e sarà il cittadino stesso a verificare l'esattezza e la completezza dei dati, effettuare i controlli ed apportare le eventuali modifiche. Ben oltre 30 milioni di contribuenti infatti saranno assoggettati al nuovo 730 precompilato che interesserà i lavoratori dipendenti, i pensionati e tutti quei soggetti che posseggono redditi assimilati al lavoro dipendente e che possono essere acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate. I dati per l'inserimento nei dichiarativi saranno prelevati dall'anagrafe tributaria come ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati, o acquisiti da soggetti terzi, come banche e compagnie di assicurazione per gli oneri detraibili e deducibili. I dati invece relativi ai redditi saranno prelevati dalle certificazioni dei sostituti d'imposta. Altri dati, invece, saranno inseriti dai contribuenti come ad esempio le spese mediche, le quali solo dal 2016 saranno prelevate direttamente dall'amministrazione finanziaria tramite la tessera sanitaria. Per quanto concerne le scadenze, la disposizione prevede che entro il 15 aprile di ciascun anno l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione on line la dichiarazione precompilata, che potrà essere accettata così com'è oppure modificata, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. La presentazione deve essere in ogni caso effettuata entro il 7 luglio. Per il controllo, l'integrazione e l'invio della dichiarazione, il contribuente comunque potrà sempre avvalersi di professionisti ed intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista

Consulente del lavoro

Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO